



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 139 DEL 26 agosto 2015**

**PREC 11/15/L**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da (OMISSIS)– Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori di recupero architettonico (OMISSIS)– Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base di gara: (OMISSIS)

**DURC irregolare – Errore - Rettifica**

Le note di rettifica di d.u.r.c. irregolari pervenute dalle Casse edili con le quali si menziona un errore di fatto nella trasmissione delle informazioni e la conseguente regolarità dell'impresa interessata, non si ritengono documenti idonei a certificare la regolarità contributiva dell'operatore economico in sede di procedura di gara e in sede di autocertificazione essendo necessario procedere all'acquisizione di nuovi DURC al fine di ritenere comprovato il possesso del requisito ex art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 163/2006.

**Art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. (OMISSIS) con la quale la (OMISSIS) ha domandato un parere nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori di recupero architettonico e strutturale (OMISSIS) domandando se le giustificazioni presentate dall'aggiudicataria (OMISSIS) in merito alle irregolarità emerse nei DURC richiesti siano da considerare valide anche alla luce delle successive dichiarazioni presentate dalle Casse Edili di Pavia e Napoli o siano al contrario ostative all'aggiudicazione e motivo di esclusione dalla procedura di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data (OMISSIS);

VISTE le memorie e la documentazione trasmesse dalle parti;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

RILEVATO che la stazione appaltante, successivamente all'apertura delle offerte e in sede di aggiudicazione, acquisiva i DURC riferiti all'impresa risultata prima classificata (OMISSIS) non risultati regolari sia alla data della presentazione dell'autodichiarazione sia in sede di aggiudicazione;

CONSIDERATO che l'impresa trasmetteva note di rettifica provenienti dalle Casse edili interessate dalle riscontrate irregolarità nelle quali risulta dichiarata la sussistenza di un errore intervenuto nella trasmissione delle informazioni e la regolarità della posizione dell'impresa alla data dell'autocertificazione (OMISSIS) contrariamente a quanto risulta nel DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il DURC ha natura di dichiarazione di scienza assistita da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso, con la conseguenza che «la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto» (cfr. Cons. Stato, A.P., sent. 8/2012);

CONSIDERATO che le note di rettifica pervenute dalle Casse edili interessate non sono documenti certificativi idonei a comprovare in sede di gara la regolarità contributiva dell'operatore economico in sede di autocertificazione e in sede di aggiudicazione, tale regolarità dovendo essere certificata da una nuova richiesta di DURC e dall'acquisizione del predetto documento certificativo attestante la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 163/2006;

### **il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che – fermo restando che l'operatore economico potrà utilizzare, ricorrendone i presupposti, il soccorso istruttorio – le note pervenute dalle Casse edili, con le quali si menziona un errore di fatto nella trasmissione delle informazioni e la presunta regolarità



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

dell'impresa interessata, non sono documenti idonei a certificare la regolarità contributiva della (OMISSIS) essendo necessario procedere all'acquisizione di nuovi DURC al fine di ritenere comprovato il possesso del requisito ex art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 163/2006.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 settembre 2015

Il Segretario Adele Fioroni